

Concessione dei servizi di fruizione delle spiagge di Lu Impostu e Cala Brandinchi per la durata di anni 6 (periodo su base annua dal 01 giugno al 30 settembre - 122 giorni naturali e consecutivi).

Sommario

TITOLO I-DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.....	2
Art. 1. Oggetto della concessione.....	2
Art. 2. Valore della concessione.	2
Art. 3. Modalità di aggiudicazione.....	2
Art. 4. Canone concessorio, modalità di pagamento e ricavi ottenuti dal pagamento dei tributi ambientali per la fruizione degli arenili.....	2
Art. 5. Durata della concessione.....	3
Art. 6. Cauzione definitiva.....	3
Art. 7. Coperture assicurative.....	3
Art. 8. Personale impiegato nell'esecuzione del servizio.....	4
Art. 9. Modifiche del contratto di concessione durante il periodo di efficacia.....	5
Art. 10. Revisione del contratto di concessione.....	5
Art. 11. Oneri e obblighi diversi a carico del Concessionario.....	5
Art. 12. Disposizioni in materia di sicurezza.....	6
Art. 13. Cessione del contratto.....	6
Art. 14. Esecuzione delle prestazioni.....	6
Art. 15. Consuntivo dei servizi e fornitura dati periodici.....	6
Art.16. Forme di collaborazione.....	7
Art. 17. Vigilanza, controllo ed emissione dell'attestato di regolare esecuzione.....	7
Art. 18. Penali.....	7
Art. 19. Subappalto e relative responsabilità.....	8
Art. 20. Esecuzione in danno.....	8
Art. 21. Clausola risolutiva espressa, risoluzione e recesso del contratto di concessione.....	8
Art. 22. Lingua.....	10
Art. 23. Controversie.....	10
24. Forma di contratto e spese contrattuali.....	10
Art. 25. Osservanza di Capitolato, leggi, norme e regolamenti.....	10
Art. 26. Tutela della privacy.....	10
Art. 27. Disposizioni finali riguardanti il servizio in concessione.....	10
TITOLO II – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI.....	10
Art. 28. Obiettivo generale.....	11
Art. 29. Strutture e beni dati in concessione.....	11
Art. 30. Descrizione dei servizi.....	11
Art. 31. Servizio di presidio e controllo dei varchi di accesso agli arenili.....	12
Art. 32. Presidio, pulizia e sanificazione dei servizi igienici e raccolta microrifiuti.....	15
Art. 33 Servizi alla balneazione.....	16
Art. 34. Sensibilizzazione all'uso consapevole degli arenili.....	17
Art. 35. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture date in concessione.....	18
Art. 36. Fornitura e posizionamento cartelli informativi.....	18

TITOLO I-DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

Art. 1. Oggetto della concessione.

La concessione ha ad oggetto la gestione di tutti i servizi di fruizione delle spiagge di Lu Impostu e Cala Brandinchi, quali: 1) il presidio ed il controllo dei varchi di accesso agli arenili; 2) il presidio, la pulizia e la sanificazione dei servizi igienici e la raccolta dei microrifiuti; 3) il servizio di primo soccorso e quello di accompagnamento dei diversamente abili; 4) la sensibilizzazione all'uso consapevole degli arenili; 5) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture.

Art. 2. Valore della concessione.

In base a quanto contenuto nella Relazione tecnica e nel piano economico/finanziario, **il valore della concessione per la durata di anni 6**, ex artt. 14 e 179 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., è stata stimata in **€ 3.466.619,00** - netto dell'IVA di legge;
€ 577.769,83 su base annua netto dell'IVA di legge;
(vedasi Relazione tecnica e Piano economico/finanziario di massima).

Art. 3. Modalità di aggiudicazione.

La concessione sarà aggiudicata in base al criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**.
Il canone sessennale a base di gara sul quale dovrà essere formulata l'offerta economica al **massimo rialzo è pari ad € 420.000,00**

Art. 4. Canone concessorio, modalità di pagamento e ricavi ottenuti dal pagamento dei tributi ambientali per la fruizione degli arenili.

Il Concessionario dovrà corrispondere all'Ente Concedente un **importo corrispondente al canone offerto in sede di gara**.

Il pagamento del canone su base annua dovrà essere effettuato all'Ente Concedente in n. 4 rate mensili posticipate di uguale importo, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento (es. canone periodo 01/30 giugno entro il 10 luglio e così via). I canoni dovranno essere versati sul C.C. bancario dell'Ente Concedente.

Il mancato pagamento del canone entro i suddetti termini, comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18 per i primi 15 giorni di ritardo, e la successiva decadenza dalla concessione stessa oltre che l'escussione della garanzia prestata, in caso di mancata ottemperanza oltre il suddetto termine.

Oltre al canone, il Concessionario dovrà assumere a proprio carico ogni onere e qualsiasi imposta o tassa (compresa l'IVA) che possa derivare dalle attività da lui svolte in funzione della gestione in parola.

Il Concessionario, concluso il servizio, darà comunicazione formale al RUP che procederà, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione della avvenuta ultimazione delle prestazioni, alle necessarie operazioni di verifica in contraddittorio con Il Concessionario, redigendo in duplice copia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. Le modalità di compilazione e le disposizioni relative al certificato di ultimazione del servizio dovranno essere analoghe a quelle prescritte per il verbale di consegna.

La garanzia sarà resa, a richiesta del Concessionario, in sede di redazione del certificato attestante l'avvenuta ultimazione sempre che non risultino inadempienze da parte del Concessionario medesimo.

A partire dall'avvio del servizio il Concessionario è autorizzato ad introitare i ricavi ottenuti dal pagamento dei tributi ambientali per la fruizione degli arenili.

In considerazione della tipologia e della natura dei servizi, il Concessionario assume la veste di **“agente contabile”**, ex art. 93 del D.lgs. 267/2000 e sarà tenuto a rendicontare all'Ente Concedente le somme incassate per il pagamento del “tributo ambientale” pagato per l'accesso alle spiagge a numero chiuso da parte dei fruitori delle stesse. In qualità **di agente contabile il concessionario avrà pertanto l'obbligo di rendere il conto giudiziale**

(La giurisprudenza contabile, nonché quella amministrativa e quella della Corte di Cassazione, invece, appaiono unanimi nel ritenere che i concessionari della sosta a pagamento in aree pubbliche rivestono la qualità di agenti contabili, assoggettati in quanto tali, all'obbligo di rendere il conto giudiziale (C.d.c. Sezione II giurisdizionale centrale di Appello n. 109/2006, C.d.c. Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo n. 663/2001; Corte Dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Liguria, Deliberazione n. 34/2017/PAR; Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo della Sardegna

Ai fini del rispetto della L. n. 136/2010, il Concessionario dovrà utilizzare un solo conto corrente bancario o postale, dedicato **in via esclusiva alla concessione in oggetto**, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e consentire il controllo da parte dell'Ente Concedente della regolarità degli incassi generati dal sistema informatico di prenotazione e pagamento. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, prima dell'avvio della concessione.

Il concessionario è tenuto, con oneri a suo esclusivo carico, all'osservanza di tutti gli obblighi fiscali derivanti dal servizio, ivi compresa l'IVA sugli introiti provvedendo al relativo pagamento e rispondendo in via esclusiva delle eventuali omissioni o parziali versamenti.

I canoni da corrispondere all'Ente Concedente non sono soggetti ad IVA.

Art. 5. Durata della concessione.

La concessione avrà una durata di anni 6 (periodo su base annua dal 01 giugno/30 settembre - 122 giorni naturali e consecutivi).

Il Concessionario acquisirà, previa stipula del contratto e sottoscrizione del verbale di consegna, la disponibilità delle strutture e beni di proprietà dell'Ente Concedente, al fine dello svolgimento delle attività di seguito descritte al Titolo II del presente Capitolato.

L'inizio del servizio, a seguito della stipula del contratto, risulterà da apposito verbale di avvio di esecuzione del contratto. Le scadenze temporali saranno stabilite dall'Ente Concedente.

Al momento della stipula del contratto il Concessionario dovrà immediatamente dare avvio all'organizzazione dei servizi al fine di consentire la piena operatività dei medesimi al momento della consegna.

Al termine del periodo sopra indicato i beni immobili e mobili oggetto della gestione a tal fine affidati dovranno essere restituiti all'Ente Concedente in perfetto stato manutentivo. A tale data avrà automaticamente termine ogni diritto di utilizzo dei beni affidati. I manufatti temporanei installati dal Concessionario dovranno essere già stati rimossi a cura e spese del medesimo e le spiagge ed i beni affidati riconsegnati all'Ente Concedente liberi da attrezzature di proprietà del Concessionario, entro quindici giorni successivi la citata scadenza previa redazione di un verbale di consegna in contraddittorio tra le parti. In caso di sopravvenuta normativa avente per effetto di decadenza e/o modifica della durata o del contenuto del contratto nulla potrà essere addebitato all'Ente Concedente, per conseguente revoca o cessazione del contratto.

Il dimensionamento economico dell'eventuale rinnovo è stato indicato nella Relazione tecnica e nel Piano economico/finanziario allegata al presente Capitolato

La durata della concessione non è prorogabile, ex art. 178 comma 5 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., ad eccezione della revisione di cui all'art. 192 del suddetto decreto legislativo.

Art. 6. Cauzione definitiva.

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023, il concessionario prima dell'avvio della Concessione, è tenuto a costituire apposita garanzia, denominata "garanzia definitiva" o a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione o altre modalità, ex art. 106 comma 3 del suddetto Decreto Legislativo, pari al **canone offerto in sede di gara** all'Ente Concedente. La garanzia dovrà ricoprire tutto il periodo della concessione.

La fideiussione di cui sopra dovrà necessariamente contenere le seguenti clausole:

La polizza/fideiussione sarà svincolata esclusivamente su apposita dichiarazione dell'Ente Concedente garantito o su restituzione del documento con l'annotazione del nulla osta allo svincolo;

La mancata presentazione della polizza/fideiussione ovvero la presentazione di atto difforme dai requisiti sopra elencati ovvero di importo e/o durata inferiori a quella stabilita, costituirà comunque causa di decadenza dall'aggiudicazione.

Nel caso di violazioni degli obblighi e dei limiti stabiliti nel contratto, l'Ente Concedente potrà senz'altro rivalersi sulla cauzione definitiva, al fine di coprire le spese e/o gli oneri di qualsiasi natura sopportati in relazione alle inadempienze del Concessionario, il quale sarà in tal caso tenuto a ricostituire la garanzia nel termine assegnato, senza possibilità di opporre eccezioni ex art. 1462 del Codice Civile

Art. 7. Coperture assicurative.

Il Concessionario assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi,

alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, inclusa la concessione in oggetto, importo minimo fissato in € 1.000.000,00.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 c. c.) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dell'Ente Concedente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione dell'Ente Concedente, per fatto e colpa del Concessionario.

Art. 8. Personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

Il concessionario, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi;
- dovrà, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici.

Inoltre, la stessa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare sempre durante lo svolgimento del servizio.

Tutti gli operatori saranno dotati di divisa adeguata alle condizioni lavorative, fornita dal Concessionario, di radio VHS e/o telefono cellulare aziendale per facilitare le comunicazioni con le unità della Polizia Locale.

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un comportamento corretto, riguardoso e disponibile, anche nel fornire le giuste informazioni all'utenza. Il personale è soggetto nei casi di inadempienza alla procedura disciplinare prevista dal rispettivo contratto di lavoro. Eventuali mancanze o comportamenti non accettabili del personale possono essere oggetto di segnalazione da parte dell'Ente Concedente, che si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario la sostituzione di chi si rendesse responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze, nonché di contegno abitualmente scorretto con gli utenti del servizio pubblico in generale.

Il Concessionario è tenuto a fornire adeguata formazione al personale impiegato relativamente alle modalità di espletamento del servizio e ai rapporti con l'utenza.

Prima dell'avvio del servizio in concessione, il Concessionario sarà tenuto a trasmettere, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy, l'**elenco del personale** che sarà impiegato per il corretto espletamento delle attività indicate nel presente capitolato.

Inoltre, l'Ente Concedente procederà a controllare il rispetto, da parte del concorrente aggiudicatario, dei seguenti adempimenti:

- a. nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- b. nomina del medico competente;
- c. adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute.

Art. 9. Modifiche del contratto di concessione durante il periodo di efficacia.

Si applicano le disposizioni contenute all'art. 189 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. per ciò che attiene la modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

Art. 10. Revisione del contratto di concessione.

Durante il periodo di efficacia del contratto di concessione, l'Ente Concedente potrebbe commissionare degli studi sul PUL mirati al ridimensionamento della capacità di carico delle spiagge a numero chiuso.

Nel caso in cui da tali studi emergesse la necessità di ridurre il numero massimo di accessi giornalieri nelle spiagge a numero chiuso, le parti potranno concordare un aumento proporzionato del "tributo ambientale" giornaliero a carico dei fruitori delle suddette spiagge nella misura strettamente necessaria a ricondurre il valore della concessione ai livelli di equilibrio economico-finanziario e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto di concessione (vedasi Relazione tecnica e Piano economico/finanziario).

Ai sensi del disposto di cui all'art. 192 comma 2 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., in sede di revisione non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

Art. 11. Oneri e obblighi diversi a carico del Concessionario.

Il Concessionario svolge la propria attività mediante l'offerta al pubblico dei servizi previsti nel presente Capitolato e di ogni altro servizio che egli ritenga autonomamente di intraprendere, salvo il rispetto dei limiti e degli obblighi stabiliti dalla legge, dal presente Capitolato e dai regolamenti comunali vigenti.

Il Concessionario eserciterà la propria attività in piena autonomia e sotto la propria completa responsabilità assumendo il rischio operativo così come definito all'art. 177 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.. In nome proprio egli stipulerà tutti i contratti a tal fine necessari e richiederà le licenze e le autorizzazioni amministrative previste dalla legge per le attività intraprese.

L'Ente Concedente renderà disponibili i manufatti, dettagliati nel Capo II del presente capitolato, per lo svolgimento dell'attività, che il Concessionario dovrà mantenere in piena efficienza a propria totale cura e spesa.

Il Concessionario è tenuto alla cura e manutenzione ordinaria dei beni, strutture ed attrezzature suddetti per tutta la durata della concessione. Al termine della medesima a riconsegnare i beni e le attrezzature in perfetto stato di manutenzione e funzionali allo scopo per le quali esse sono state concesse in comodato.

Il Concessionario provvederà a proprie spese a dotarsi di tutto il materiale necessario per lo svolgimento dell'attività, oltre a quello di cui al capo precedente. Il gestore non potrà pretendere dall'Ente Concedente alcun rimborso per le migliorie apportate se non concordate e formalizzate prima della loro realizzazione.

Il Concessionario provvederà a proprie spese a dotarsi di tutto il materiale necessario per lo svolgimento dell'attività, oltre a quello di cui al capo precedente. Il gestore non potrà pretendere dall'Ente Concedente alcun rimborso per le migliorie apportate se non concordate e formalizzate prima della loro realizzazione.

Il Concessionario dovrà obbligatoriamente provvedere, a propria cura e spese, in ordine alle dotazioni di sicurezza e di soccorso necessarie all'espletamento del servizio. Tali dotazioni dovranno conformarsi alle quantità necessarie in funzione dell'organizzazione relativa al primo soccorso del personale e dei fruitori del servizio previsti.

È richiesto, quale requisito obbligatorio per tutto il personale operativo nel servizio di accompagnamento e controllo, la conoscenza della lingua inglese.

Il concessionario dovrà:

2) mantenere, durante il periodo d'esercizio delle spiagge lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutti i manufatti insistenti su di essa.

3) assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

Al Concessionario, inoltre, è fatto obbligo di non modificare le infrastrutture affidate in comodato per l'espletamento del servizio ovvero crearne ulteriori;

Tutte le dotazioni mobili assegnate dall'Ente Concedente dovranno -a cura del gestore -essere smontate e completamente rimosse entro cinque giorni dalla fine della stagione balneare e depositate presso i locali messi a disposizione dalla Stazione medesima.

Al concessionario è fatto divieto di installare insegne, cartelli, tende o altre attrezzature senza autorizzazione della Stazione medesima.

Art. 12. Disposizioni in materia di sicurezza.

Il concessionario al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al RUP/Direttore dell'esecuzione del contratto il "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto*" (DVR) redatto ai sensi del D. Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della concessione e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Il Concessionario deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

L'Ente Concedente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte della Concessionario di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D. Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione della concessione.

Il Concessionario è tenuto a notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei servizi da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

Art. 13. Cessione del contratto.

È fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di concessione, a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti c.c., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

Art. 14. Esecuzione delle prestazioni.

Dopo la stipula del contratto, il RUP/Direttore dell'esecuzione del contratto darà avvio all'esecuzione della prestazione redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario.

Se nel giorno fissato e comunicato il concessionario non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il R.U.P. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Ente Concedente risolvere il contratto di diritto ed incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per la concessione del servizio, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Qualora la consegna non avvenisse nel termine stabilito per fatto dipendente dall'Ente Concedente, il Concessionario potrà chiedere di recedere dal contratto.

Il Concessionario darà inizio al servizio immediatamente e ad ogni modo non oltre i 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Il RUP/Direttore dell'esecuzione provvederà alla verifica sul corretto espletamento delle attività contrattuali.

Art. 15. Consuntivo dei servizi e fornitura dati periodici.

Il Concessionario dovrà fornire all'Ente Concedente tutti i dati e **le informazioni dettagliate** concernenti i servizi svolti mediante un rapporto da consegnare con cadenza mensile, entro il 15° giorno successivo a quello di riferimento.

In particolare, il rapporto dovrà rendere conto: 1) dell'utilizzo del personale; 2) dell'esecuzione dei servizi; 3) dello stato delle strutture di cui al successivo art. 27 del presente capitolato.

Art.16. Forme di collaborazione.

Il Concessionario è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ente Concedente tutte quelle circostanze ed evenienze che, rilevate nell'espletamento delle operazioni oggetto del servizio, possano impedirne il loro corretto svolgimento.

È fatto altresì obbligo di denunciare immediatamente al Comando locale di Polizia Urbana qualsiasi irregolarità riscontrata, coadiuvando l'opera degli agenti di Polizia Municipale e fornendo le indicazioni di cui disporre per l'individuazione del contravventore.

Art. 17. Vigilanza, controllo ed emissione dell'attestato di regolare esecuzione.

L'Ente Concedente nominerà, quale interlocutore nei rapporti gestionali con il Concessionario, il RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto evidenziando che, in ogni caso, il Servizio LL.PP. dell'Ente Concedente costituirà punto di riferimento per i rapporti in questione.

Il RUP/DEC costituirà punto di riferimento per i rapporti con il Concessionario, lo stesso può, in qualsiasi momento, accedere alle aree interessate al fine di verificare e controllare la corretta gestione dei servizi e il rispetto di tutto quanto previsto contrattualmente.

Al verificarsi di deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Ente Concedente avrà la facoltà di ordinare, e fare eseguire d'ufficio in danno al Concessionario, i lavori necessari per il regolare andamento dei servizi, qualora lo stesso, appositamente diffidato, non abbia ottemperato nel termine assegnatogli.

Le deficienze e i disservizi di cui sopra saranno contestati al Concessionario con le modalità stabilite dal successivo art. 16 del presente capitolato.

Il Concessionario ha altresì l'obbligo di segnalare immediatamente, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), al responsabile dell'Ente Concedente circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano pregiudicarne il regolare svolgimento.

Il Concessionario si impegna ad incontrare periodicamente il RUP/DEC, al fine di informare e rendicontare di persona sullo stato dei servizi in concessione.

Il Concessionario elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti del contratto nel Comune di San Teodoro. Il domicilio legale su indicato viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell'appalto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia e costituisce il luogo dove l'Ente Concedente e la Direzione dell'Esecuzione, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari.

Art. 18. Penali.

L'Ente Concedente potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento di tutte le prestazioni richieste e previste contrattualmente, oltre al rispetto di tutti gli obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti

L'eventuale irregolarità verificate dal RUP/DEC sarà contestata per iscritto tramite PEC al concessionario, il quale dovrà far pervenire le proprie osservazioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.

Qualora le osservazioni non siano ritenute adeguate dall'Ente Concedente, il Concessionario sarà tenuto a conformarsi alle direttive impartite al riguardo dall'Ente Concedente che si riserva di applicare le seguenti penalità:

- Mancato presidio dei varchi di accesso all'arenile durante gli orari previsti di cui all'art. 31 del presente Capitolato: € 500,00 per singola contestazione;
- Mancata/incompleta pulizia dei servizi igienici e delle aree circostanti, di cui all'art. 32 del presente Capitolato: € 300 per singola contestazione;

- Divieto di modificare le strutture affidate in comodato per l'espletamento dei servizi, ovvero crearne ulteriori senza apposita autorizzazione dell'Ente Concedente: € 1.000,00 per singola contestazione;
- mancato espletamento del servizio di primo soccorso durante il periodo contrattuale nel rispetto degli orari di cui all'art.32; € 1.000,00 per singola contestazione;
- mancato allestimento dei gazebo nei varchi di accesso, di cui all'art. 31 del presente Capitolato: € 300,00 per singola contestazione;
- mancata manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture (es. moduli servizi igienici): € 500,00 per singola contestazione;
- mancata consegna al fruitore del servizio di apposito gadget (braccialetto contraddistinto da colore o data), di cui all'art.31 del presente Capitolato: € 100,00 per singola contestazione;
- Mancato versamento del canone oltre i termini stabiliti dall'art. 4 del presente Capitolato: € 250,00 per ogni giorno di ritardo;
- Esecuzione della concessione con un numero di addetti inferiore rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato: € 1.000,00 per singola contestazione.

La sanzione irrogata verrà comunicata al Concessionario e detratta dalla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata entro 30 giorni dalla contestazione della violazione commessa. L'applicazione di penalità come previste è indipendente dai diritti spettanti all'Ente Concedente per le eventuali violazioni contrattuali. Il pagamento della penale o di eventuali altre sanzioni qualora elevate da soggetti terzi non esonera il Concessionario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Ente Concedente in dipendenza dell'inadempimento. Il Concessionario resta responsabile verso l'Ente Concedente di tutti gli obblighi conseguenti la concessione manlevando la stessa da qualsiasi azione e provvedimento sanzionatorio derivante dall'inottemperanza degli obblighi assunti.

Art. 19. Subappalto e relative responsabilità.

Il subappalto si applica nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di cui al combinato disposto degli artt. 188 e 119 del D.lgs 367/2023 e ss.mm.ii.

Art. 20. Esecuzione in danno.

Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche solo in parte, la prestazione dei servizi oggetto della concessione in parola con le modalità e i termini previsti, l'Ente Concedente avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio a ad altra Ditta l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dal Concessionario. Al Concessionario inadempiente saranno addebitati i costi e i danni eventualmente causati all'Ente Concedente. Per il risarcimento del danno l'Ente Concedente potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti del Concessionario o sulla cauzione definitiva che dovrà, in tal caso, essere reintegrata entro tre giorni dalla richiesta dell'Ente Concedente.

Art. 21. Clausola risolutiva espressa, risoluzione e recesso del contratto di concessione.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. l'Ente Concedente applicherà nei confronti del Concessionario **la clausola risolutiva espressa**, mediante semplice comunicazione PEC al Concessionario nei seguenti casi:

- ✓ l'interruzione non autorizzata del servizio, nella singola unità operativa, per l'intera giornata lavorativa o frazione di essa, per cause imputabili al concessionario, ai suoi dipendenti e collaboratori;
- ✓ rilevata e contestata applicazione di "tributi ambientali" difforni rispetto a quelli approvati dall'Ente Concedente;
- ✓ grave e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte a carico del concessionario;
- ✓ per aver ceduto la concessione a terzi o per aver subappaltato il servizio in modo non conforme alla normativa vigente;
- ✓ il reiterato mancato versamento del canone concessorio secondo le modalità di cui al precedente art.4;
- ✓ la violazione degli obblighi, contrattuali, previdenziali, retributivi e contributivi, nei confronti dei dipendenti e collaboratori;
- ✓ la violazione delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro;

- ✓ la violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, e s.m.i.;
- ✓ il fallimento del concessionario o se è in fase di stipulazione di un concordato con i creditori, oppure in liquidazione;
- ✓ quando sia stata pronunciata nei confronti del legale rappresentante della società concessionaria una sentenza definitiva di condanna per reati gravi o che, comunque, comportino l'applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ gravi e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte, cui non si è ottemperato entro gg. 15 (quindici) dalla diffida ad adempiere da parte del competente Ente Concedente;
- ✓ mancata rispondenza con quanto proposto in sede di offerta;

La risoluzione del rapporto contrattuale sarà preceduta da notifica di formale diffida tramite PEC con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e verrà fissato un congruo termine per la presentazione da parte del concessionario delle deduzioni di discolpa.

Ai sensi dell'art. 1382 c.c., in caso di risoluzione del contratto l'Ente Concedente incamererà la cauzione definitiva. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli ulteriori danni subiti dalla stessa.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'esecuzione del servizio all'impresa che segue immediatamente dopo l'aggiudicataria in graduatoria.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e di esclusione del gestore dalle future gare in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.

Si applicano inoltre al presente capitolato le disposizioni di cui all'art. 190 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. per ciò che attiene gli istituti della risoluzione e del recesso contrattuale.

L'Ente Concedente può dichiarare **risolta** la concessione in corso di rapporto della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano:

- a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
- b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
- c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del C.C.. Il contratto prevede per il caso di inadempimento una clausola penale di predeterminazione del danno e i criteri per il calcolo dell'indennizzo.

3. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, l'ente concedente comunica per iscritto al concessionario l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico che subentri nella concessione avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. L'operatore economico subentrante assicura la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dall'ente concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto da quando l'ente concedente presta il consenso.

4. Se l'ente concedente **recede dal contratto** di concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

Al concessionario spetterà un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari al 2,5 percento degli utili previsti dal piano economico-finanziario posto a gara;

L'efficacia del recesso dalla concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'Ente Concedente della somma così come calcolata nel punto precedente.

Art. 22. Lingua.

Il concessionario dovrà utilizzare la lingua italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con il Committente.

Art. 23. Controversie.

Tutte le controversie tra l'Ente Concedente ed il concessionario, durante l'esecuzione della concessione e al termine della stessa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la loro natura, saranno devolute alla giurisdizione del **Foro competente di Nuoro**.

24. Forma di contratto e spese contrattuali.

Il contratto verrà stipulato tra le parti in forma pubblica-amministrativa, ai sensi del disposto di cui all'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Sono a totale carico del concessionario tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata.

La stessa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente Concedente.

Art. 25. Osservanza di Capitolato, leggi, norme e regolamenti.

Il Concessionario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e degli atti di attuazione a questo collegati al Cod. Civ. per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali.

Il Concessionario si obbliga, nell'esecuzione del servizio al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Ente Concedente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 26. Tutela della privacy.

In recepimento delle disposizioni di legge sulla privacy, secondo le modifiche apportate in materia dal "Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101" Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al servizio richiesto e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di San Teodoro.

Art. 27. Disposizioni finali riguardanti il servizio in concessione.

La sottoscrizione del contratto, da parte del Concessionario, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Le condizioni riportate nel presente Capitolato e nella relazione tecnica e finanziaria costituiranno parte integrante e sostanziale del futuro contratto di concessione.

TITOLO II – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI.

Art. 28. Obiettivo generale.

È intenzione del Comune di San Teodoro tutelare le spiagge di Cala Brandinchi e Lu Impostu attraverso la riduzione del peso antropico esercitato sui litorali, nel rispetto delle disposizioni contenute nel PUL.

Al fine di ridurre gli impatti della pressione antropica sul contesto naturalistico degli arenili, è necessario prevedere un sistema integrato di controllo degli accessi e di comunicazione dei comportamenti corretti e virtuosi, tutelando il patrimonio naturalistico e paesaggistico.

Al fine di ridurre gli impatti della pressione antropica sul contesto naturalistico degli arenili, è necessario prevedere un sistema integrato di controllo degli accessi e di comunicazione dei comportamenti corretti e virtuosi, tutelando il patrimonio naturalistico e paesaggistico.

Art. 29. Strutture e beni dati in concessione.

Le strutture affidate in concessione sono rappresentate dai moduli destinati ai servizi igienici ubicati nei pressi di alcuni dei punti di accesso agli arenili di Cala Brandinchi e Lu Impostu.

Inoltre, l'accesso a sud all'arenile di Lu Impostu è garantito attraverso una passerella in legno.

Il Concessionario è tenuto a segnalare alla Ente Concedente eventuali problemi riscontrati sull'utilizzo della passerella in legno sopra indicata, al fine di permettere alla stessa un pronto intervento per le verifiche tecniche di propria competenza.

La consegna dei suddetti locali, ed eventualmente di altri beni ed attrezzature di proprietà dell'Ente Concedente, sarà oggetto di regolare verbale di inventario all'inizio del servizio, redatto per attestare la qualità, la quantità, lo stato d'uso dei beni messi a disposizione del Concessionario e firmato. Analogo verbale verrà redatto al termine della concessione.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare all'Ente Concedente, tutti i beni, nessuno escluso in buono stato di conservazione e funzionamento, salvi i deterioramenti dovuti alla normale usura.

Le eventuali difformità riscontrate rispetto ai verbali di consegna saranno oggetto di valutazione e addebito economico da parte dell'Ente Concedente.

Eventuali modifiche apportate ai beni dati in concessione dal concessionario, dovranno essere autorizzati dall'Ente Concedente.

Eventuali adeguamenti e migliorie resteranno acquisite dall'Ente Concedente, senza che il Concessionario abbia diritto a compenso. Le eventuali modifiche o migliorie apportate, previa autorizzazione, agli immobili o agli impianti, si intendono acquisite dall'Ente Concedente, fermo restando il diritto per quest'ultima di chiedere, eventualmente, il ripristino dello stato originario.

È altresì fatto divieto al Concessionario di destinare i locali, beni ed attrezzature per usi diversi da quelli per cui sono stati concessi.

Qualora alla cessazione del rapporto, il Concessionario non lasci liberi e sgombri gli spazi concessi nei termini indicati dall'Ente Concedente, si procederà al rilascio coattivo ai sensi dell'art. 823, 2° comma, C.C.

Il Concessionario assume la responsabilità di verificare ed informare tempestivamente il Committente su eventuali problemi di manutenzione ordinaria o straordinaria che dovessero interessare la passerella di accesso a sud all'arenile di Lu Impostu.

I beni assegnati al concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento.

Art. 30. Descrizione dei servizi.

La concessione prevede l'acquisizione delle infrastrutture di servizio agli arenili di Cala Brandinchi e Lu Impostu, al fine di svolgere i seguenti servizi, che di seguito verranno dettagliati:

- 1) Presidio e controllo dei varchi di accesso agli arenili;
- 2) Assistenza telefonica per le attività di prenotazione e pagamento;
- 3) Presidio, pulizia, sanificazione dei servizi igienici e raccolta dei microrifiuti ;
- 4) Servizi alla balneazione;
- 5) sensibilizzazione all'uso consapevole degli arenili;

6) Manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture esistenti

I servizi dovranno essere svolti in via continuativa **dalle ore 08.00 alle ore 19.00.**

Il servizio dovrà essere svolto in tutto il periodo compreso **tra il 01 giugno e il 30 settembre (122 giorni naturali e consecutivi)**

Art. 31. Servizio di presidio e controllo dei varchi di accesso agli arenili.

Nel rispetto del carico antropico massimo sostenibile per gli arenili di Lu Impostu e Cala Brandinchi, previsto nel PUL del Comune di San Teodoro, il concessionario è tenuto a contingentare gli accessi come segue:

- massimo 1.447 persone/giorno per l'arenile di Cala Brandinchi (capienza massima che include i posti assegnati alle concessioni balneari presenti);
- massimo 3.352 persone/giorno per l'arenile di Lu Impostu (capienza massima che include i posti assegnati alle concessioni balneari presenti);

Totale persone/giorno: 4.799,00.

A tal fine dovrà provvedere a:

- 1) effettuare il controllo delle persone in entrata nei suddetti arenili;**
- 2) gestire il sistema di prenotazione degli accessi;**
- 3) gestire il sistema dei pagamenti effettuati dai fruitori del servizio;**

1.1 controllo delle persone in entrata nei suddetti arenili

Il servizio prevede il presidio e il controllo degli **accessi** a numero chiuso agli arenili di Cala Brandinchi e Lu Impostu.

Il concessionario dovrà garantire il suddetto servizio con le seguenti modalità:

- 1) controllo attivo degli utenti in ingresso attraverso la verifica dell'effettiva avvenuta prenotazione e del relativo pagamento tramite dotazione informatica e strumentazione digitale. Tutti gli utenti del saranno dotati di Barcode o QR code identificativo univocamente del giorno e del numero massimo giornaliero compreso tra 1 e 4.799 (di cui 1.447 relativo all'arenile di Cala Brandinchi e 3.352 relativo all'arenile di Lu Impostu). Il controllo verrà svolto da personale qualificato in corrispondenza dei varchi di accesso ai suddetti arenili;
- 2) Consegna al fruitore del servizio di apposito gadget identificativo che consenta la corrispondenza della prenotazione alla presenza in spiaggia.


Il servizio sopra indicato dovrà essere svolto giornalmente (dal lunedì alla domenica) nel periodo compreso tra il **01 giugno e il 30 settembre (n. 122 giorni consecutivi)**.

Il controllo, e il relativo accesso agli arenili, avverrà **dalle ore 08:00 alle ore 19:00.**

Il Concessionario assume **l'obbligo** di svolgere il servizio utilizzando il numero minimo di personale indicato nelle seguenti tabelle.

ARENILE DI LU IMPOSTU


ACCESSI	OPERATORI IMPIEGATI	ORARI
Accesso 1	2 (uno per turno da 5,5 ore)	8:00-14:00 e 14:00-19:00
Accesso 2	2 (uno per turno da 5,5 ore)	8:00-14:00 e 14:00-19:00



Arenile di Lu Impostu

ARENILE DI CALA BRANDINCHI

<i>ACCESSI</i>	<i>OPERATORI IMPIEGATI</i>	<i>ORARI</i>
Accesso 1	2 (uno per turno da 5,5 ore)	8:00-14:00 e 14:00-19:00
Accesso 2	2 (uno per turno da 5,5 ore)	8:00-14:00 e 14:00-19:00



Arenile di Cala Brandinchi

Gli operatori impiegati nei varchi di accesso dovranno essere **supportati** giornalmente dagli operatori impiegati nelle attività di sensibilizzazione all'uso consapevole degli arenili, durante **le ore di maggior afflusso agli arenili**, al fine di garantire una maggiore e più celere fruibilità degli accessi.

Sono **esclusi dal pagamento del contributo ambientale sui servizi**, ma **non dalla prenotazione**: 1) i

diversamente abili; 2) tutti i bambini in età compresa tra 0 e 12 anni; 3) i residenti del Comune di San Teodoro.

In corrispondenza di ogni varco il Concessionario è tenuto a posizionare una struttura removibile in legno (es. gazebo) avente una superficie minima di 5 mq. Ogni gazebo dovrà essere adeguatamente attrezzato con: 1) scrivania con sedia; 2) notebook con collegamento ad internet; 3) attrezzatura e forniture varie;

Gli operatori addetti al controllo dovranno indossare: Magliette/polo e pantaloncini dello stesso colore. Le magliette/polo dovranno riportare nella parte posteriore le seguenti scritte: “STEWART SERVIZI AGLI ARENILI” e il nome del progetto “Servizi di fruizione agli arenili di Cala Brandinchi e Lu Impostu”.

Ad ogni operatore dovranno essere forniti almeno n. 2 completi.

Inoltre, tutti gli operatori impiegati dovranno essere dotati di: 1) cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare sempre durante lo svolgimento del servizio; 2) radio VHS e/o telefono cellulare aziendale. Il personale impiegato nei varchi di accesso dei suddetti, arenili dovrà **disporre giornalmente** del seguente numero **minimale** di braccialetti da consegnare ai fruitori che hanno prenotato l'accesso, al fine di consentire ingressi e uscite dalla spiaggia senza ulteriori verifiche documentali e verificare le presenze degli utenti regolari, consentendo l'individuazione e il successivo allontanamento di eventuali utenti irregolari:

FORNITURA BRACCIALETTI IDENTIFICATIVI

ACCESSI	BRACCIALETTI/GIORNO	TOTALE FORNITURA PERIODO
Arenile di Lu Impostu	3.352	408.944
Arenile di Cala Brandinchi	1.447	176.534

I braccialetti dovranno essere di n. 3 colori (a scelta del concessionario) al fine di distinguere:

- 1) Fruitore dell'arenile che ha prenotato l'accesso come soggetto che **ha pagato l'imposta di soggiorno nel Comune di San Teodoro**, o è iscritto ai ruoli TARI dello stesso Comune;
- 2) Fruitore dell'arenile che ha pagato l'accesso come soggetto “occasionale”;
- 3) Fruitore dell'arenile che accede alla **concessione balneare**;

Si stima un numero minimo di braccialetti/giorno ripartito come segue:

- il 20% per i fruitori che hanno pagato l'imposta di soggiorno o sono iscritti ai ruoli TARI del Comune;
- il 70% per i fruitori “occasionalisti”
- il 10% per i fruitori delle concessioni balneari;

NOTA: Il concessionario dovrà garantire la libera fruizione degli arenili ai soggetti che all'ingresso dichiarano di volere effettuate una passeggiata oppure una breve nuotata.

1.2 Gestione del sistema di prenotazione degli accessi

Il sistema di prenotazione degli accessi avverrà esclusivamente attraverso un Marketplace (mediante app o sito internet dedicato), messa a disposizione dal Comune di San Teodoro con le seguenti caratteristiche:

- 1) Numero di ticket giornalieri max. 4.799 di cui: 1.447 per l'arenile di Cala Brandinchi e 3.352 per l'arenile di Lu Impostu;
- 2) Limitazione del numero di ticket per persona (eventualmente anche per pagamento) max.n.4;
- 3) Prenotazione valida solo per la giornata successiva a quella di prenotazione;
- 4) Solo ed esclusivamente per i residenti del Comune di San Teodoro, gli intestatari TARI del Comune, i fruitori che accedono alle concessioni balneari e le utenze che pagano la tassa di soggiorno sarà possibile prenotare con le seguenti modalità: 1) prenotazione tre giorni prima della giornata di fruizione degli arenili; 2) possibilità

di prenotare fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi a partire dalla prima data utile di prenotazione (es.: se la prima data di prenotazione è il 01 luglio, ho la possibilità di prenotare la fruizione consecutivamente fino al 07 luglio). La prenotazione giornaliera potrà essere fatta per uno solo degli arenili.

5) contributo ambientale per utente e singola prenotazione: 1) € 2,00 per i fruitori occasionali; 2) € 1,00 fruitori che hanno pagato la tassa di soggiorno nel Comune di San Teodoro, che sono iscritti ai ruoli TARI del Comune di San Teodoro o fruitori che accedono alle concessioni balneari;

6) Capacità di generare report statistici anche giornalieri;

7) Garantire la privacy delle utenze;

Il concessionario dovrà relazionarsi con l'operatore di sistema al fine di verificarne il corretto funzionamento

I sopra richiamati **punti tecnici 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono fissi e non possono essere modificati in alcun modo dal concessionario.**

1.3 Gestione del sistema dei pagamenti effettuati dai fruitori del servizio

1) Carte di credito e prepagate con POS Virtuale (conferma immediata di pagamento)

2) Pagamenti con meccanismi tipo PayPal (con conferma immediata di pagamento);

Art. 32. Presidio, pulizia e sanificazione dei servizi igienici e raccolta microrifiuti.

Il concessionario dovrà gestire tutti i servizi igienici ubicati all'ingresso degli arenili di Cala Brandinchi e Lu Impostu.

ARENILE	NUMERO STRUTTURE	NUMERO COMPLESSIVO MODULI
Lu Impostu	2	4
Cala Brandinchi	2	4

Durata del servizio: **dal 01 giugno al 30 settembre (122 giorni naturali e consecutivi).**

Frequenza giornaliera (dal lunedì alla domenica): **dalle ore 08:00 alle ore 19:00**

- Servizi igienici Lu Impostu: n. 2 moduli (zona nord e zona sud) da circa 12 mq cadauno. Ogni modulo è composto da n. 2 bagni, uno per gli uomini e uno per donne/disabili;
- Servizi igienici Cala Brandinchi: n. 2 moduli (zona nord e zona sud) da circa 12 mq cadauno. Ogni modulo è composto da n. 2 bagni di cui uno per gli uomini e uno per donne/disabili.

Il servizio prevede nello specifico:

- 1) Presidio dei servizi igienici e accesso gratuito agli stessi;
- 2) Pulizia, lavaggio e sanificazione dei servizi igienici, con passaggi ripetuti durante le ore di presidio (almeno n. 1 passaggio ogni mezz'ora)
- 3) Fornitura di detergenti biodegradabili, carta, accessori ecocompatibili, e tutta l'attrezzatura necessaria a garantire un servizio a regola d'arte;
- 4) Pulizia e raccolta dei microrifiuti eventualmente presenti in un raggio di 20 m dall'ubicazione della singola struttura da presidiare. I rifiuti raccolti dovranno essere differenziati e conferiti in appositi contenitori per la successiva raccolta da parte della Ditta incaricata dal Comune. Dovrà essere concordato con il Comune e con la Concessionario dei servizi di igiene urbana, le modalità di esposizione a fine giornata dei rifiuti per la successiva raccolta;
- 5) Pulizia manuale degli arenili consistente nella raccolta dei microrifiuti, nel rispetto delle seguenti frequenze minime d'intervento: 1) **Mattina:** 1° intervento dalle ore 10:00 alle ore 11:00; 2° intervento dalle ore 13:00 alle ore 14:00; 2) **Pomeriggio:** 1° intervento dalle ore 15:00 alle ore 16:00; 2° intervento dalle ore 18:00 alle ore 19:00. Gli operatori dovranno espletare le attività con l'ausilio di pinze/retini per

- la raccolta puntuale dei microrifiuti eventualmente presenti. I rifiuti una volta raccolti, dovranno essere posizionati negli appositi contenitori ubicati nei pressi delle strutture per i servizi igienici;
- 6) Presidio delle isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti urbani differenziati che saranno posizionate nei pressi dei servizi igienici;

Il Concessionario assume **l'obbligo** di svolgere il servizio utilizzando il numero minimo di personale indicato nelle seguenti tabelle.

ARENILE DI CALA BRANDINCHI

<i>STRUTTURA</i>	<i>OPERATORI IMPIEGATI</i>	<i>ORARI</i>
Struttura 1 e 2	4 (due per turno da 5,5 ore)	8:00-14:00 e 14:00-19:00

ARENILE DI LU IMPOSTU

<i>STRUTTURA</i>	<i>OPERATORI IMPIEGATI</i>	<i>ORARI</i>
Struttura 1 e 2	4 (due per turno da 5,5 ore)	8:00-14:00 e 14:00-19:00

Gli operatori addetti al controllo dovranno indossare: Magliette/polo e pantaloncini dello stesso colore. Le magliette/polo dovranno riportare nella parte posteriore le seguenti scritte: "STEWART SERVIZI SPIAGGIA" e il nome del progetto "Servizi di fruizione agli arenili di Cala Brandinchi e Lu Impostu"

Ad ogni operatore dovranno essere forniti almeno n. 2 completi.

Inoltre, tutti gli operatori impiegati dovranno essere dotati di: 1) cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare sempre durante lo svolgimento del servizio; 2) radio VHS e/o telefono cellulare aziendale.

Art. 33 Servizi alla balneazione.

Il concessionario dovrà garantire i seguenti servizi alla balneazione:

- 1) Servizio di primo soccorso con personale qualificato secondo il DM 388/03 gruppo A;
- 2) Servizio di accompagnamento finalizzato a garantire l'accessibilità dei diversamente abili;

Durata del servizio: **dal 01 giugno al 30 settembre (122 giorni naturali e consecutivi).**

Frequenza giornaliera (dal lunedì alla domenica): **dalle ore 08:00 alle ore 19:00**

1.1 Servizio di primo soccorso.

Il servizio di primo soccorso con personale qualificato secondo il DM 388/03 gruppo A per lo svolgimento dei compiti di: allertare il sistema di soccorso, riconoscere l'emergenza sanitaria, attuare gli interventi di primo soccorso.

Il personale dovrà essere qualificato allo svolgimento del servizio richiesto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 del citato DM 388/03.

Inoltre, gli operatori dovranno aver svolto il corso dall'ASL sul corretto utilizzo in sicurezza dei defibrillatori. Dovrà essere garantita la presenza in loco delle attrezzature di cui all'art. 2 del DM sopra citato e di almeno n. 2 defibrillatori, uno per arenile.

1.2 Servizio di accompagnamento finalizzato a garantire l'accessibilità dei diversamente abili.

Il servizio di accompagnamento finalizzato a garantire l'accessibilità ai diversamente abili consiste nel garantire condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone anche da parte dei soggetti diversamente abili.

Il Concessionario, su richiesta, dovrà garantire la possibilità di fruire dell'intero arenile, dal punto di accesso fino al bagnasciuga, anche con l'utilizzo di appositi ausili mobili al trasporto a ridotto impatto ambientale.

Il personale addetto a tale servizio dovrà essere preventivamente formato.

Il concessionario è tenuto a fornire: 1) n. 4 sedie JOB a rotelle da mare/spiaggia (due per spiaggia); 2) n. 4 pedane per accesso spiagge (n. 2 per Cala Brandinchi e n. 2 per Lu impostu) dimensioni: 50 m x 1,00 cm cadauna.

Periodo durata del servizio dal 01 giugno al 30 settembre (122 giorni naturali e consecutivi)

<i>OPERATORI IMPIEGATI</i>	<i>PERIODO GIORNALIERO</i>	<i>TURNI DI SERVIZIO</i>
4	Dalle ore 8:00 alle ore 19:00	2 operatori per ogni turno di ore 5,5 (dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00)

Gli operatori impiegati dovranno **obbligatoriamente** avere un'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Gli operatori addetti al controllo dovranno indossare: Magliette/polo e pantaloncini dello stesso colore. Le magliette/polo dovranno riportare nella parte posteriore le seguenti scritte: "STEWARD SERVIZI AGLI ARENILI", oltre al nome del progetto "Servizi di fruizione agli arenili di Cala Brandinchi e Lu Impostu"

Ad ogni operatore dovranno essere forniti almeno n. 2 completi.

Inoltre, tutti gli operatori impiegati dovranno essere dotati di: 1) cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare sempre durante lo svolgimento del servizio; 2) radio VHS e/o telefono cellulare aziendale.

Art. 34. Sensibilizzazione all'uso consapevole degli arenili.

Le attività di sensibilizzazione finalizzate alla diffusione di informazione riguardante gli usi corretti delle spiagge sono volte a diffondere la conoscenza presso i fruitori dei regolamenti locali e regionali, ciò al fine di evitare comportamenti scorretti quali a titolo esemplificativo:

1) l'asportazione delle sabbie; 2) l'abbandono di rifiuti; 3) il fumo; 4) l'accesso non autorizzato; 5) la vendita o l'esposizione di merci; 6) il rispetto delle aree dunali soggette a tutela.

Tale attività sarà svolta con puntuale gentilezza e fermezza. Quale attività di sorveglianza, è prevista l'immediata segnalazione alle competenti autorità in merito alle eventuali violazioni alle norme regolamentari e alla normativa di legge da realizzarsi esclusivamente in seguito di informativa verbale al fruitore che effettua la violazione e successivo perpetrarsi della medesima.

Si richiede un controllo continuo con unità appiedate ma ben riconoscibili, dotate di divisa facilmente riconoscibile, che attivino processi di sensibilizzazione dei turisti ai regolamenti vigenti sugli arenili di Lu Impostu e Cala Brandinchi.

Il Concessionario dovrà impegnarsi a predisporre degli opuscoli informativi almeno in italiano ed inglese, contenenti indicazioni sul corretto comportamento per una fruizione sostenibile delle spiagge e del mare, con l'obiettivo di ricordare ai turisti e ai residenti la necessità di comportarsi responsabilmente per garantire il futuro e la naturale bellezza delle spiagge e dei mari della Sardegna. Il contenuto dovrà essere concordato con la ENTE CONCEDENTE.

In questa veste il Concessionario deve acquisire preventivamente le licenze e le autorizzazioni amministrative previste dalla legge senza possibilità di richiedere alla ENTE CONCEDENTE il rimborso, totale o parziale, delle relative spese.

Durata del servizio: **dal 01 giugno al 30 settembre (122 giorni naturali e consecutivi).**

Frequenza giornaliera (dal lunedì alla domenica): **dalle ore 08:00 alle ore 19:00**

Il Concessionario assume **l'obbligo** di svolgere il servizio utilizzando il numero minimo di personale indicato nelle seguenti tabelle.

Periodo durata del servizio dal 01 giugno al 30 settembre (122 giorni naturali e consecutivi)

<i>OPERATORI IMPIEGATI</i>	<i>PERIODO GIORNALIERO</i>	<i>TURNI DI SERVIZIO</i>
4	Dalle ore 8:00 alle ore 19:00	2 operatori per ogni turno di ore 5,5 (dalle ore 8:00 alle ore 14:00)

I suddetti operatori dovranno **supportare** quelli impiegati nei varchi di accesso, durante le ore di maggior afflusso agli arenili.

Gli operatori impiegati dovranno **obbligatoriamente** avere un'adeguata conoscenza della **lingua inglese**.

Gli operatori addetti al controllo dovranno indossare: Magliette/polo e pantaloncini dello stesso colore. Le magliette/polo dovranno riportare nella parte posteriore le seguenti scritte: "STEWART SERVIZI AGLI ARENILI" e il nome del progetto "Servizi di fruizione agli arenili di Cala Brandinchi e Lu Impostu"

Ad ogni operatore dovranno essere forniti almeno n. 2 completi.

Inoltre, tutti gli operatori impiegati dovranno essere dotati di: 1) cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare sempre durante lo svolgimento del servizio; 2) radio VHS e/o telefono cellulare aziendale.

Art. 35. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture date in concessione.

Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strutture date in concessione.

Per ciò che attiene i servizi igienici, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Concessionario dovrà provvedere a:

- 1) verificare gli scarichi dei wc e dei lavabi;
- 2) verificare la tenuta dei rubinetti e dei lavabi;
- 3) sostituire i galleggianti delle cassette di risciacquo dei wc con relativa stasatura degli stessi e dei lavabi se necessario;
- 4) effettuare tutti i lavori che si rendessero necessari per il corretto funzionamento dei servizi igienici;
- 5) sostituire prontamente tutte le parti che risultassero danneggiate durante la concessione del servizio.

Tutti i servizi igienici dovranno essere perfettamente funzionanti per tutta la durata della concessione.

Art. 36. Fornitura e posizionamento cartelli informativi.

Il concessionario è tenuto a fornire e posizionare n. 4 cartelli informativi nei punti d'ingresso degli arenili. I cartelli dovranno avere le dimensioni minime di larghezza cm 200, altezza cm 150, e contenere le seguenti informazioni minimali:

- 1) Indicazione "Comune di San Teodoro" (con relativo logo);
- 2) Servizi di fruizione degli arenili di Cala Brandinchi e Lu Impostu;
- 3) Indicazione tariffe giornaliere: 1) indicazione costo tariffa giornaliera con riferimento ai relativi fruitori;
- 4) Modalità di prenotazione;
- 5) Periodo in cui è in vigore il numero chiuso (dal 01 giugno al 30 settembre);
- 6) Orario giornaliero numero chiuso: dalle 08.00 alle 19:00.

Allegato A: D.U.V.R.I.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Con il presente documento vengono fornite al concessionario informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto della concessione e su quelli derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinato il servizio oggetto dell'appalto.

Secondo la determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza dei contratti pubblici (ora ANAC), si parla di interferenza nel caso in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale dell'appaltante e quello dell'affidatario o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'affidatario.

Nella presente concessione si evidenzia che le attività svolte all'esterno non comportano interferenze tra il personale del concessionario del servizio e i dipendenti dell'Ente Concedente.

Qualora, per esigenze manifestate dall'Ente Concedente, si dovesse verificare una contemporanea presenza dei dipendenti della stessa e del concessionario, si provvederà a valutare l'esistenza di interferenze tali da richiedere la predisposizione di apposito D.U.V.R.I.

Allegato B: Relazione tecnica generale;

Allegato C: Piano economico finanziario di massima (PEF);

Allegato D: Indicazione aree;

Allegato E: Indicazione dei varchi di accesso agli arenili.

Allegato F: Indicazione dei servizi igienici.

Il Resp. del servizio LL.PP.
Geom. Livio Manueddu